

Federazione degli Ordini Architetti P.P.C. della Toscana

Documento degli Ordini degli ARCHITETTI P.P.C. delle Province di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia, Prato, Massa Carrara e Siena

In seguito alla Legge Bersani la Federazione degli Ordini Architetti P.P.C. della Toscana e i Consigli degli Ordini A.P.P.C. delle Province di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia, Prato, Massa Carrara e Siena hanno provveduto alla necessaria modifica degli articoli delle Norme di Deontologia.

In conseguenza di tale azione si ritiene opportuno segnalare agli iscritti le seguenti regole di comportamento per l'assunzione degli incarichi e per la determinazioni dei relativi onorari:

l'abolizione dei minimi tariffari disposto dal Decreto Bersani non ha investito il corpo della legislazione vigente e i disposti normativi che regolano i rapporti economici con la committenza pubblica e privata, che restano perciò in vigore:

- L. 143/1949 e successive modifiche e integrazioni sulla "*Tariffa professionale degli ingegneri e architetti*";
- Circolare del M.LL.PP. 1/12/1969 n.6679 recante indicazioni sugli "*onorari per le prestazioni Urbanistiche*";
- Legge 319/80 e D.M. 30 maggio 2002 indicazioni sugli "*onorari per i periti e i consulenti tecnici*";
- D.M. 2/12/2000 n.398 indicazioni sugli "*onorari per gli arbitrati*";
- D.M. 04/04/2001 indicazioni sugli "*onorari per le opere pubbliche*".

e neppure ha inciso su tutti quei compensi da determinarsi discrezionalmente nemmeno quando la discrezione si appoggia sulle indicazioni suggerite dagli Ordini.

In conseguenza di quanto sopra detto, visto:

- a) l'art. 2229 e segg. del Codice Civile (Prestazione d'opera intellettuale);
- b) le norme deontologiche che impongono

la massima chiarezza nei rapporti con la committenza;

la Federazione degli Ordini Architetti P.P.C. della Toscana e i Consigli degli Ordini A.P.P.C. delle Province di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia, Prato, Massa Carrara e Siena, nelle more della emanazione di un nuovo codice deontologico e comportamentale che disciplinerà nel dettaglio la materia,

RITENGONO INDISPENSABILE

- 1) che il patto con il committente venga redatto in forma scritta e con la chiarezza necessaria a definire compiutamente le prestazioni e gli obblighi che il professionista si assume con l'incarico;
- 2) che, per l'auspicata chiarezza, le prestazioni del professionista riportate nel patto stipulato con il committente facciano riferimento alle normative vigenti sopraelencate che regolano la materia, soprattutto per le parti che indicano i contenuti delle prestazioni e i criteri per la determinazione del compenso.

di conseguenza si ritiene opportuno che l'offerta economica del professionista sia concordata in riferimento alle tariffe citate in premessa, esprimendo in chiaro l'applicazione di eventuali coefficienti correttivi concordati con il committente e rapportati alla consistenza e alla complessità della prestazione professionale, anche in relazione agli obiettivi che il committente stesso intende perseguire.

Si precisa inoltre che le "Commissioni Tassezioni Notule" proseguiranno nella loro attività, anche integrandola con quella di consulenza agli iscritti sui compensi e i disciplinari d'incarico.